COMUNE DI ARAGONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Sindacale

Reg. I. N. 6 del 16/02/2026 - 07. SETTORE VII - POLIZIA LOCALE
R.U.O. N. 10 DEL 16/02/2026

OGGETTO: **ORDINANZA DI DEROGA EMISSIONI SONORA, NEI GIORNI 17, 21 E 22 FEBBRAIO 2026, PER LA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE ARAGONESE 2026" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "A.S.D. A.P.S. ASSOCIAZIONE RINASCITA" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "A.P.S. APS ARAVINTAGE".**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 4515/2026 del 17-02-2026
Allegato 3 - Copia Documento

IL SINDACO

PRESO atto che, in data 17, 21 e 22 febbraio p.v., **l'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. A.P.S. Associazione Rinascita" in collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.P.S. APS Aravintage",** ha organizzato la manifestazione del Carnevale 2026 che si terrà nelle seguenti vie Papa Paolo VI, S. La Rosa, Roma, Garibaldi, Salto d'Angiò, B. Naselli, G. Calleja, Bertani, Cognata e in questa Piazza Aldo Moro;

LETTO il programma dell'evento da dove si evince che è prevista l'emissione/diffusione di attività sonore, durante lo svolgimento della manifestazione e, pertanto, risulta necessario emettere apposita Ordinanza di deroga a dette attività;

CONSIDERATO che, è possibile derogare per attività temporanee che diffondono rumori, sia ai livelli di emissione sonora stabiliti, sia agli intervalli di tempo previsti, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo;

TENUTO CONTO che:

- Per la diffusione della musica e dei rumori nell'ambito delle manifestazioni di che trattasi è opportuno provvedere ad autorizzare la deroga per attività rumorosa, fissando un valore pari a quello massimo derogabile nei limiti dell'esposizione previsti dal DPCM 215/1999;
- detta deroga sarà consentita solo dalle ore 18:00 alle ore 2400, dei giorni 17, 21 e 22 febbraio p.v.;

VISTI:

- Il D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 6 della Legge n. 447/1995 "Norme sull'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- il D.P.C.M. 01/03/91, limite massimo esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
-

Preso atto della competenza ad adottare il presente provvedimento da parte del Sindaco, ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. **AUTORIZZARE, la deroga** ai limiti di emissione acustica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), della Legge n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i., ed attuata secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, in occasione della manifestazione del Carnevale Aragonese 2026, che si svolgerà nei giorni 17, 21 e 22 febbraio p.v., organizzata dal Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. A.P.S. Associazione Rinascita" Dott. Vittorio TERRAZZINO in collaborazione con il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.P.S. APS Aravintage" Sig. Giuseppe Davide GAZIANO, da tenersi nelle seguenti vie: Papa Paolo S. La Rosa, Roma, Garibaldi, Salto d'Angiò, B. Naselli, G. Calleja, Bertani, Cognata e in questa Piazza Aldo Moro.

 1. Vengano disposte misure per impedire l'esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all'art 2 del D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 superino il valore di 95 Db (A) di Leq;

 2. Oltre l'orario indicato, non sia effettuata alcuna riproduzione musicale all'aperto od in ambienti dotati di tensostrutture;

 3. È fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal vigente Codice Penale;

 4. Eventuali violazioni alle prescrizioni alla presente autorizzazione comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della su indicata Legge n. 447/95.

DARE ATTO che la presente Ordinanza non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La presente Ordinanza, è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, alla voce "amministrazione trasparente", nella sezione provvedimenti sottosezione provvedimenti Sindaco, elenco Ordinanze Sindacali, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D. L.gs 14.03.2013, n. 33 e s:m.i.;

TRASMETTERE alla Prefettura di Agrigento, alla Questura di Agrigento, alla Locale Stazione dei Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale di Aragona, cui spetta di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

-Avvertenze
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso giurisdizionale al Tar Palermo della Sicilia o, in alternativa, entro 120 gg. dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

E' FATTO OBBLIGO a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Il Sindaco
Pendolino Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 4515/2026 del 17-02-2026
Allegato 3 - Copia Documento